

il 02 LUG. 2019

Serie 3e N° 478

- ASSOCIAZIONE "LUIGI GUANELLA" DI PIOMBINO (LI)**ASSEMBLEA STRAORDINARIA di 1^a convocazione**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore ventitre virgola zero zero, presso l'oratorio di S. Antimo in via XX Settembre 15 Piombino, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, dell'Associazione "Luigi Guanella" di Piombino per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione proposta del nuovo statuto per adeguamento al D.L. 3 Luglio 2017 n° 117;
2. Discussione ed approvazione nuovo Statuto.
3. Delibera nuovo statuto.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza la Sig.ra Scarpolini Laura, e chiama a fungere da segretario la signora Ferro Patrizia.

Il Presidente constatato che gli associati presenti aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, non raggiungono la maggioranza prevista per la 1° convocazione, che le convocazioni sono state inviate nei termini, dichiara l'assemblea non validamente costituita.

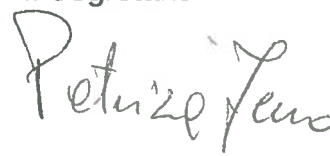
Il Presidente informa che il presente O.d.G. sarà discusso in 2° convocazione da tenersi il giorno ventotto giugno duemiladiciannove alle ore diciassette virgola trenta presso l'oratorio di via XX Settembre 15 a Piombino.

Dopo di ché non essendovi altro a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore ventitre virgola trenta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario


VERBALE

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 02 LUG. 2019 N. 478 Serie 3e
ESATTE ESSENGE
(€.....) DI CUI €..... PER TRASCRIZIONE

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Agnello Antonietta

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PIOMBINO
2 LUG. 2019
Prot.

ASSOCIAZIONE "LUIGI GUANELLA" DI PIOMBINO (LI)

ASSEMBLEA ORDINARIA di 2^ convocazione

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di giugno alle ore diciassette virgola trenta presso l'oratorio di S. Antimo in via XX Settembre 15 a Piombino, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, dell'Associazione "Luigi Guanella" di Piombino per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione proposta del nuovo statuto per adeguamento al D.L. 3 Luglio 2017 n° 117;
2. Discussione ed approvazione nuovo Statuto.
3. Modifica Denominazione associazione.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig.ra Scarpolini Laura e chiama a fungere da segretario la signora Ferro Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli associati presenti aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, raggiungono la maggioranza prevista per la 2° convocazione, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Il Presidente, in veste di segretario amministrativo, in merito al 1° punto dell'O.d.G., ha esposto la nuova proposta di statuto, in relazione alla volontà del consiglio direttivo di iscriversi all'organizzazione di volontariato, definita ODV, come da Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

Il presidente propone di sottoporre all'approvazione dell'assemblea i tre argomenti indicati al punto 1°, 2° e 3° dell'ordine del giorno.

L'assemblea dopo un approfondito dibattito, varie domande di chiarimento formulate da alcuni soci, approva all'unanimità quanto indicato ai punti 1°, 2° e 3° dell'O.d.G.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore diciannove virgola trenta.

Il Segretario

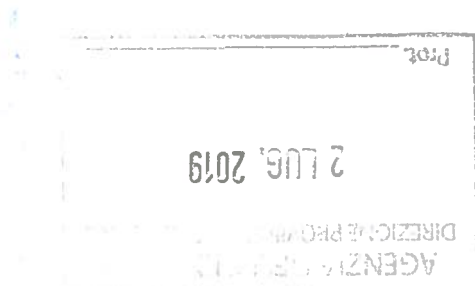
Patrizia Ferro

Il Presidente

Laura Scarpolini

Si allega nuovo Statuto.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 02 LUG 2019 N. 478
ESATTO ESSENZA
(€) PER TRASCRIZIONE



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Agnello Antonietta

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È stata costituita in data 11 marzo 2007, ai sensi del Codice Civile e della legge 4.12.1997 n. 460 un'associazione avente la seguente denominazione "LUIGI GUANELLA", il cui statuto viene modificato in data 28/06/ 2019, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), modificando la propria denominazione in "LUIGI GUANELLA" ODV, da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel comune di Piombino (LI) e con durata illimitata.

ART.2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha per oggetto il sostegno finanziario e morale di quei nuclei familiari, con figli di età fra zero e tre anni che versino in disagiate condizioni economiche e finanziarie, tali da compromettere una sana ed armonica crescita dei loro figli o pregiudicare la nascita di nuovi. Tale oggetto si concretizza nello svolgimento in favore di terzi di una delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare svolge le attività previste dalla nota n. 9 alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione potrà, su base di richieste opportunamente vagliate, adottare una singola o anche abbinata delle seguenti iniziative:

1. corrispondere un assegno mensile in base alla disponibilità dell'associazione e/o alle effettive esigenze del nucleo familiare interessato al provvedimento;
2. fornire generi di prima necessità per l'infanzia;
3. fornire prodotti farmaceutici per l'infanzia;

4. fornire prodotti per l'igiene per l'infanzia;
5. fornire capi di abbigliamento per bambini;
6. adottare comunque qualsiasi iniziativa per alleviare i bisogni del bambino/i.

Tutte le iniziative saranno approvate privilegiando i casi più disagiati indipendentemente da qualsiasi discriminante di carattere etnico, sociale o religioso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV, Co 1, art.32).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore, senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere oltre ai dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, eventuali recapiti telefonici o di posta elettronica) una dichiarazione che confermi di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori; l'accettazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel registro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che deve avvenire nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi,
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento,
- frequentare i locali dell'associazione,
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione,
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività,
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni,
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto,
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

È facoltà dell'assemblea deliberare il rinnovo tacito delle tessere annuali, senza pagamento delle quote previste, qualora particolari condizioni economiche dei nuovi soci o di chi intenda rinnovare la tessera non lo permettano.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi dello statuto o delle deliberazioni associative, arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'interessato potrà esporre le proprie controdeduzioni o ricorrere all'autorità giudiziaria.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio. Il recesso avrà effetto al termine dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea,
- Il Consiglio Direttivo,

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, o con affissione nei locali della sede operativa e/o attraverso email, o altri mezzi telematici, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto di cassa). L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In 2° convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
- approva il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa,
- delibera sull'acquisizione a favore del patrimonio sociale di beni mobili e immobili registrati,
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- delibera sulla esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,
- fissa l'importo delle quote associative annuali
- delibera su quant'altro attribuito dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, previa tenuta della prima nota o del libro cassa,
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati,
- compilare e tenere i libri sociali,
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di anni tre e sono rieleggibili senza limite.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli eventuali enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6 art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9

(Presidente, vice-presidente e segretario-tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in forma disgiunta – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nel confronto di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno (rapporti con banche, volontari, eventuali dipendenti, soci...)

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto dura il Consiglio. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca, decisa dall'Assemblea per gravi motivi.

Un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio, il quale procederà alla nomina di nuovo Presidente o alla conferma del Presidente uscente. E' rieleggibile senza limite.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vice-presidente, la cui carica è facoltativa, viene nominato dal Consiglio, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario-tesoriere, nominato dal Consiglio, cura la gestione amministrativa dell'Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consultivo (se richiesto, quello preventivo) accompagnandoli da apposita relazione.

ART.10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, fondi, quote associative, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.11
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti del Consiglio, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.12
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

ART.13
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, che chiude il 31 dicembre di ogni anno, sotto forma di rendiconto finanziario per cassa, a decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Esso verrà depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea di approvazione.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.14
(Libri)

L'associazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati,
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni.

ART. 15

(Volontari)

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio.

Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 (con autocertificazione purché non superino l'importo di € 10 giornaliere e 150 mensili, previa deliberazione del Consiglio sul tipo di spesa ammissibile alla autocertificazione).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 16

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddette ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.18

(Rinvio)

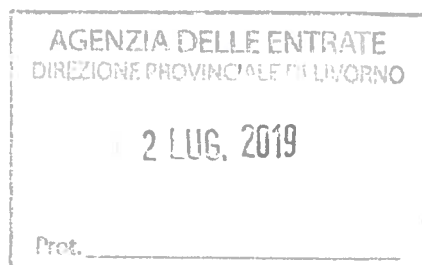
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Esente dal pagamento dell'imposta di registri e bolli ai sensi dell'art.82 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, Art. 82, Comma 3 e Comma 5.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO

REGISTRATO IL 02 LUG, 2019 N. 478 Serie 32
ESATTI € 5.581,93
(€) DI CUI € PER TRASCRIZIONE

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Agnello Antonietta



Seguono firme di sottoscrizione statuto:

LAURA SEARPOLINI	Anna Sarpolini	Anna Sarpolini
MATTONI EUSABETTA	Alloba Shokhta	Alloba Shokhta
CAVIGLIA M. GIOVANNA	Marie Gyorgyina Tanyi	Marie Gyorgyina Tanyi
LENZI RENZO	Renzo Lenzi	Renzo Lenzi
Daniela Gini	Daniela Gini	Daniela Gini
FERRO PATRIZIA	Petruze Ferro	Petruze Ferro
RAPPELINI DONATELLA	Donatella Rappelli	Donatella Rappelli
PESANI CATIA	Catie Pesani	Catie Pesani
BRUSCHI ANGELA	Angela Bruschi	Angela Bruschi
TONDI GABRIELLA	Gabriella Tondi	Gabriella Tondi